[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott.ssa [redacted], ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [redacted] R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 2/10/2026

TRA

[redacted] (c.f. [redacted]), con sede in Napoli, [redacted], in persona del Liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

- ATTRICE

E

[redacted], (C.F. [redacted] e P. IVA [redacted]), con sede legale in Torino, [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

- CONVENUTA

DR Diritto del Risparmio

Oggetto: concessione abusiva del credito

Conclusioni: come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31/12/2025, la società [redacted] evocava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, [redacted], al fine di accertare il carattere abusivo della concessione del finanziamento erogato con contratto stipulato in data 26/06/2020, con conseguente condanna di [redacted] al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, anche in via equitativa, per effetto di tale condotta illecita; in via subordinata,

chiedeva dichiararsi la nullità o l'inefficacia del contratto di finanziamento e disporre le conseguenti restituzioni.

[redacted] rappresentava che, nel corso della crisi pandemica da Covid-19, a seguito del blocco improvviso dell'operatività dell'attività aziendale, si trovava nella necessità di ricorrere alle misure emergenziali previste dal legislatore, tra cui il finanziamento erogato dalla banca convenuta e garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI (MCC). In particolare, deduceva che l'erogazione del credito non veniva preceduta da una valutazione effettiva e prospettica del merito creditizio della mutuataria da parte dell'istituto di credito, il quale si limitava ad un controllo formale e frammentario della situazione economica aziendale, concedendo credito abusivamente e causando un aggravamento della crisi che aveva determinato lo scioglimento della società con delibera del 27 dicembre 2023 e l'apertura della liquidazione volontaria in data 18 gennaio 2024.

Si costituiva in giudizio [redacted], la quale insisteva per il rigetto delle domande avverse, in quanto infondate, affermando la correttezza del proprio operato.

Preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per mancato accordo, come da verbale dell'08/07/2025 allegato.

Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta.

La società richiedente il mutuo, invero, è senza dubbio legittimata ad agire per ottenere il risarcimento del danno e la declaratoria di nullità del finanziamento concesso abusivamente dalla banca.

Sul punto, la giurisprudenza assolutamente dominante, nel riconoscere la legittimazione attiva del curatore fallimentare ad agire per il ristoro del pregiudizio derivante dall'imprudente concessione del finanziamento da parte degli istituti di credito, afferma che il curatore è legittimato «*anzitutto al medesimo titolo per il quale avrebbe potuto agire l'imprenditore danneggiato*» (Cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/06/2021, n. 18610; Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/09/2021, n. 24725; Tribunale Napoli, Sez. III, Sent., 19/10/2023, n. 9506).

Di recente la Suprema Corte, con sentenza n. 24275/2021, ha affermato che "*la società o i terzi potrebbero ritenere responsabili le stesse banche finanziatrici, in forza dell'illecito sostegno finanziario all'impresa per la concessione o la reiterata concessione del credito, dei danni loro cagionati. Si tratta della condotta della banca, dolosa o colposa, diretta a mantenere artificiosamente in vita un imprenditore in istato di dissesto, in tal modo cagionando al patrimonio del medesimo un danno, pari all'aggravamento del dissesto, in forza degli stessi interessi passivi del finanziamento non compensati dagli utili da questo propiziati, nonchè delle perdite generate*

dalle nuove operazioni così favorite".

Nel merito le domande attoree devono essere respinte.

In via generale, si rileva che la responsabilità della banca nei confronti dell'imprenditore per abusiva concessione del credito è a titolo precontrattuale ex art. 1337 c.c., in quanto la banca avrà contrattato senza il rispetto delle prescrizioni speciali e generali che ne presidiano l'agire, dolosamente o colpevolmente disattendendo gli obblighi di prudente ed accorto operatore professionale ed acconsentendo alla concessione di credito in favore di un soggetto destinato, in caso contrario, ad uscire dal mercato; mentre si tratterà, più propriamente, di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., ove sia imputata alla banca la prosecuzione di un finanziamento in corso. In entrambi i casi, vuoi che la condotta abusiva pregiudizievole si esprima nella violazione di obblighi specifici, vuoi che si realizzi nella violazione del generale obbligo di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., si tratta di responsabilità da inadempimento di un'obbligazione preesistente e, quindi, responsabilità contrattuale.

Nel caso di concessione di credito, è invero convincente l'inquadramento della stessa, se si vuole operare secondo categorie classificatorie, nell'ambito della responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., da cui derivano, a carico delle parti, reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr., per tale ricostruzione, Cass. 12 luglio 2016, n. 14188; seguita da Cass. 25 luglio 2018, n. 19775; e v., in sede di regolamento di giurisdizione, Cass., sez. un., 28 aprile 2020, n. 8236).

L'attività bancaria, anche per gli aspetti macroeconomici su cui incide, è assoggettata ad obblighi di comportamento più specifici di quelli comuni relativi all'ordinaria diligenza ed al dovere del *neminem laedere*. L'erogazione del credito deve ritenersi abusiva quando viene effettuata o proseguita, con dolo o colpa, senza un preventivo giudizio di meritevolezza del finanziato, o ad un soggetto che versi in stato di crisi conclamata. La concessione abusiva di credito costituisce fonte di obbligazione tanto contrattuale, nei confronti del soggetto finanziato, che extracontrattuale, nei confronti del ceto creditorio (Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, n. 18610 e Cassazione civile sez. I, 21/12/2023, n. 35750).

La responsabilità contrattuale si configura in caso di violazione di un obbligo derivante da un contratto e conseguenziale verificarsi di un danno.

Nel caso in esame, alla luce dell'istruttoria svolta, deve ritenersi che parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, poiché non ha provato la responsabilità della banca, il verificarsi di un

danno, solo genericamente allegato, ed il nesso di causalità materiale tra condotta (erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto).

In particolare, la [redacted], a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, depositava unicamente il contratto di finanziamento del 26/6/2020 e la visura camerale della società attrice, da cui risulta lo stato di liquidazione volontaria della [redacted] in data 18/1/2024.

Secondo costante giurisprudenza (Cass. 18610/2021), è a carico del soggetto debitore che eccepisce il tema della concessione abusiva del credito provare gli elementi costitutivi della fattispecie, e cioè la situazione di grave difficoltà economico - finanziaria del debitore, la assenza di concrete prospettive di risanamento, la conoscenza o la conoscibilità della situazione da parte della banca, la concessione o il mantenimento del credito con conseguente aggravamento del dissesto causalmente collegato al finanziamento; la giurisprudenza ha dunque chiarito che il soggetto processuale che agisce eccependo l'abusività della concessione creditizia deve dimostrare lo stato di crisi o insolvenza già esistente al momento della concessione del credito, la percepibilità specifica di tale situazione da parte della banca, sulla base di informazioni che un intermediario diligente avrebbe dovuto possedere, l'aggravamento del dissesto conseguente alla prosecuzione del finanziamento, il nesso causale tra la condotta della banca ed il danno lamentato, producendo ad esempio i propri bilanci, la segnalazioni della centrale Rischi per esposizioni scadute, le perdite patrimoniali, le relazioni del revisore. Nel caso di specie, la difesa attorea non ha in alcun modo adempiuto a tale onere probatorio e dunque la prospettazione sulla abusività della concessione del finanziamento resta del tutto generica ed indimostrata.

La documentazione agli atti, dalla quale è possibile evincere la situazione economica della [redacted], risulta, invero, depositata unicamente dalla banca convenuta. Nel procedere a una disamina della stessa, si rileva che, nel triennio 2017-2019, e, quindi, antecedentemente alla stipula del contratto di finanziamento per cui è causa, la società cresceva in modo molto rapido: i ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano ad euro 599.939,00 nel 2017, ad euro 2.072.233,00 nel 2018 e ad euro 2.402.381,00 nel 2019; ogni esercizio si chiude in utile (euro 6.448,00 nel 2017, euro 22.687,00 nel 2018 ed euro 26.192,00 nel 2019). Il capitale sociale sottoscritto, pari ad euro 285.000,00, è nettamente superiore al minimo di legge per la società a responsabilità limitata (euro 10.000,00) e nel triennio di cui sopra non viene mai intaccato. Il patrimonio netto aumenta da euro 291.447,00 nel 2017 ad euro 340.327,00 nel 2019.

Con la crescita dell'attività aumenta anche il ricorso al credito. I debiti totali sono pari ad euro 576.198,00 nel 2017, ad euro 1.605.451,00 nel 2018 ed a euro 1.536.858,00 nel 2019, mentre il totale dell'attivo è pari ad euro 1.012.123,00, poi euro 2.064.742,00 ed, infine, euro 2.019.826,00. L'aumento dell'attivo dipende in larga parte dal magazzino (da euro 119.291,00 nel 2017 ad euro

349.023,00 nel 2018 e ad euro 405.651,00 nel 2019) e dai crediti esigibili entro l'esercizio successivo (da euro 621.184,00 ad euro 1.377.323,00 e ad euro 1.241.549,00), cioè dalle risorse impiegate nella normale attività commerciale. La parte più rilevante dei debiti è nei confronti dei fornitori, di natura commerciale (euro 525.323,00 nel 2017, euro 1.137.128,00 nel 2018 ed euro 935.051,00 nel 2019), mentre l'esposizione verso le banche, quasi assente nel 2017, cresce nel 2018 e nel 2019 per l'accensione di alcuni finanziamenti e per l'utilizzo di anticipi su ricevute bancarie, come risulta dalle tabelle nn. 10 e 11 della nota integrativa dei rispettivi esercizi. Si deduce che si tratti di debiti connessi all'esercizio dell'attività economica.

Nel 2020 i ricavi diminuiscono ad euro 2.006.681,00 e l'esercizio si chiude con una perdita di euro 191.014,00 che nella nota integrativa 2020 (cfr. all. n. 14, p. 21) gli amministratori attribuiscono «*esclusivamente alla situazione contingente caratterizzata dal fenomeno epidemiologico a tutti tristemente ben noto e che ha bruscamente interrotto la crescita dei nostri fatturati*». Il patrimonio netto decresce ad euro 149.313,00 ed è inferiore al capitale sociale sottoscritto di euro 285.000,00, ma resta positivo.

I debiti al 31 dicembre 2020 ammontano ad euro 1.619.934,00 (v. tabella n. 11 Bilancio 2020), a fronte di un totale dell'attivo di euro 1.907.263,00. Rispetto al 2019 (euro 1.536.858), l'aumento dipende dall'accensione di un nuovo finanziamento con [redacted] (euro 290.000,00) e dall'incremento del finanziamento Credem, mentre le altre voci di debito si riducono: diminuiscono i debiti verso i fornitori (da euro 935.051,00 ad euro 842.638,00), gli anticipi su ricevute bancarie, gli altri finanziamenti e i debiti tributari, previdenziali e verso il personale (v. tabella 11 della nota integrativa 2020).

Nella nota integrativa (Bilancio 31/12/2020, p. 24) si legge inoltre che i finanziamenti sono «*perfettamente in regola nei loro piani di ammortamento*». Dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (all. 11 in atti) non emergono sconfinamenti o segnalazioni a sofferenza.

Nel 2021 la società torna in utile (euro 38.594,00), la differenza tra valore e costi della produzione è di nuovo positiva (euro 79.218,00), il patrimonio netto aumenta ad euro 187.908,00, mentre i debiti diminuiscono ad euro 1.543.751,00. Nella nota integrativa 2021 (p. 23) la società dichiara di aver ridotto nell'esercizio l'esposizione bancaria sia a breve (-32%) sia a medio/lungo termine (-25%).

Tali dati confermano le allegazioni dell'istituto di credito convenuto, il quale sostiene che la società, al momento della concessione del finanziamento, ed alla luce dei bilanci disponibili al giugno 2020, si trovava «*in una situazione economica e finanziaria solida e fosse assolutamente in grado di far fronte agli oneri finanziari, ed infatti, ha sempre saldato regolarmente le rate dei*

finanziamenti accesi in precedenza» e che, quindi, non sussisteva alcuna situazione di rischio irragionevole.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «*Non integra, invece, abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi*» (Cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/11/2024, n. 28320).

Non coglie nel segno l'obiezione sollevata da parte attrice, in sede di udienza per la discussione, che, citando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ, Sez. 1, Ord. 16/09/2026, n. 25399), si duole di una mancata valutazione prospettica della capacità di [redacted] di sostenere un nuovo indebitamento. Invero, nella citata giurisprudenza si precisa che «*il decreto liquidità, non solo non ha esonerato le banche dalle ordinarie verifiche e prassi consolidate prodromiche all'erogazione del credito (Cass., n. 26248/2024), ma ha condizionato l'accesso del finanziatore alla garanzia pubblica alla preventiva verifica – secondo le regole di condotta della sana e prudente gestione in tema di erogazione del credito – che le difficoltà dell'impresa finanziata non fossero precedenti l'insorgenza del periodo pandemico*».

Nel caso di specie, tali condizioni risultano soddisfatte in quanto [redacted] ha verificato la solidità della [redacted] ed ha concesso il finanziamento dopo aver verificato l'assenza di difficoltà economiche. L'istruttoria svolta dalla banca (cfr. all. 13) dà conto di una valutazione positiva, compiuta prima dell'erogazione, analizzando i dati emergenti dai bilanci relativi al triennio 2017-2019. Ivi si attesta, inoltre, che preso atto del periodo di difficoltà dell'impresa – con evidente riferimento alla crisi da Covid19, come specificato anche nel documento di istruttoria (all. 13) – e trattandosi di clientela già affidata, viene proposto parere favorevole «*al fine di consentire all'impresa di coprire la gestione del bt del ciclo dei pagamenti e degli approvvigionamenti in modo da garantirle una più serena ripartenza*».

Inoltre, occorre soggiungere come, alla data di stipula di mutuo per cui è causa, non risulta provato che la società attrice fosse gravata da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, nè esistevano ulteriori elementi – protesti, procedure esecutive, adozione di provvedimenti monitori - dai quali poter ragionevolmente inferire che l'impresa fosse in stato di decozione.

Pertanto, la condotta tenuta da [redacted] non presenta elementi che contrassegnino né l'assunzione di un rischio irragionevole, né tantomeno abusività nella concessione del credito.

Deve, inoltre, rilevarsi che lo stato di difficoltà di cui si duole la società attrice non presenta alcun legame di causalità materiale con la concessione del credito.

Dal bilancio di esercizio al 31/12/2022, in atti, risulta, sì, un crollo del valore della produzione, ridottosi da circa 2,4 milioni di euro nel 2021 a poco più di 81.000 euro nel 2022 (-96,6%). Il calo è però ricondotto dalla società stessa all'interruzione dell'attività, come precisato nella Relazione sulla gestione del 2022. Risulta testualmente che «*La società nel corso del 2022, in seguito alla chiusura del capannone, non ha svolto attività commerciale. Nel corso del 2023 si invitano i signori soci a prendere la decisione se continuare o meno l'attività in altra sede*. Si prosegue affermando che la società «*si trova in uno stato di difficoltà ed economica a causa della interruzione dell'attività. Tali cause sono riconducibili alla decisione di lasciare la sede operativa disdettando il contratto*».

Questi rilievi falsificano le allegazioni di parte attrice in ordine alla sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta di finanziamento e lo stato di difficoltà economica di cui si duole la medesima parte.

Parte attrice, invero, non ha in alcun modo provato che la diminuzione della consistenza del patrimonio sociale e l'aggravamento delle perdite siano state causate dalla protrazione dell'attività d'impresa a seguito del finanziamento concesso da [redacted]

Deve, altresì, rigettarsi la domanda formulata da parte attrice in via subordinata, con la quale chiede di dichiarare la nullità o l'inefficacia del contratto di finanziamento e disporre le conseguenti restituzioni.

In primo luogo, è opportuno evidenziare che l'orientamento assunto dalla recente giurisprudenza di legittimità in materia (Cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 05/08/2020, n. 16706; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/03/2026, n. 7134; Cass. civ., Sez. I, Ord., 12/06/2026, n. 19438) è nel senso di ritenere che «*la concessione abusiva di credito può produrre anche conseguenze di natura demolitoria come la nullità del contratto di credito. Ciò a due condizioni: a) che ci sia il reato; b) che pur senza reato vi sia l'intento funzionale predatorio del finanziatore*». Tali condizioni, nel caso in esame, non risultano sussistenti.

In proposito, la giurisprudenza sopra citata ammette il ricorso alla nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c., sul presupposto che la nozione di norma imperativa coincida con quella di norma posta a presidio di interessi pubblici, qual è la norma penale. Ne consegue che la stessa stipulazione del contratto, sottesa all'abusiva concessione del credito, è vietata dal legislatore, poiché si pone in contrasto con l'interesse pubblico tutelato dalla norma penale, integrandosi così la fattispecie di nullità richiamata (c.d. reato-contratto).

Orbene, anche a porsi in questo solco argomentativo – invero avversato da altra parte della giurisprudenza, per la quale il concetto di norma imperativa di cui all'art. 1418, comma 1, c.c. va inteso in senso restrittivo (cfr. Cassazione civile sez. un. 16/11/2022, n. 33719) – alcuna nullità può essere accertata nel caso di specie, dacché non si rinvengono i presupposti di una condotta illecita tenuta da [redacted] e la violazione di una norma imperativa penale, come ad esempio, le ipotesi contemplate dall'art. 217 L.F., oggi art. 323 CCII.

Secondo la Suprema Corte, (sentenza n. 7134/2026), "*ai fini dell'applicazione della soluti retentio prevista dall'art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa*".

Diritto del Risparmio

Nel caso in esame, come detto, non vi è stata concessione di finanziamento ad impresa già in stato di decozione e prova di una violazione dell'ordine pubblico economico, ed, inoltre, la società [redacted] ha deliberato la liquidazione volontaria e non è oggetto di procedure concorsuali.

Le considerazioni sin qui svolte e le risultanze istruttorie in atti inducono a ritenere infondate le domande attoree.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [redacted] così provvede:

1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna, [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, in favore della banca convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali che liquida in euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge.

Napoli, 12/10/2026

Il giudice

dott.ssa [redacted]

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T., dott. [redacted].